



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 23 maggio 2025*

---

## NON È INCOSTITUZIONALE LA DISPOSIZIONE DELLA REGIONE SICILIANA CHE HA INTERPRETATO IL DIVIETO DI COSTRUIRE ENTRO 150 METRI DALLA BATTIGIA COME IMMEDIATAMENTE EFFICACE ANCHE NEI CONFRONTI DEI PRIVATI

La Corte costituzionale, con la [sentenza numero 72](#) depositata oggi, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana numero 15 del 1991, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS).

La disposizione censurata prevede che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia, di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *a*), della legge della Regione siciliana numero 78 del 1976, deve intendersi direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei privati.

I giudizi dinanzi al CGARS vertono su provvedimenti comunali di diniego di domande di condono edilizio (e sulle conseguenti ordinanze di demolizione) relativi a opere costruite in assenza di titolo a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e fino al 1° ottobre 1983: data entro la quale le opere dovevano essere ultimate per beneficiare del condono edilizio di cui alla legge della Regione siciliana numero 37 del 1985.

La Corte ha ritenuto che la disposizione del 1991 abbia interpretato autenticamente la norma del 1976, chiarendo ciò che nel testo di quest'ultima poteva risultare non chiaro: ovvero che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse

direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici.

La Corte ha altresì affermato che la disposizione di interpretazione autentica non ha leso un legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia, affidamento che, secondo il CGARS, sarebbe sorto con l'entrata in vigore della citata legge regionale del 1985 sul condono (articolo 23).

La Corte ha osservato che la legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata, essendo determinanti in tal senso le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985, dalle quali poteva inferirsi la non condonabilità. Ai proprietari delle opere abusive, dunque, non poteva riconoscersi sul punto alcun meritevole affidamento.

Roma, 23 maggio 2025